

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1877

nello stanziamento per la maggiore spesa del servizio. Quindi non occorre oggi nell'articolo fare variazioni di sorta.

PRESIDENTE. Dunque rimane la cifra quale è indicata nell'articolo.

Rileggo l'articolo 2, che diventa 3 e lo pongo ai voti:

« Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876, col commendatore Ignazio Florio, approvata per legge del n° , il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo 45, *Servizio postale e commerciale marittimo* del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1877, la somma di lire due milioni ottocento cinquantacinque mila cento settantatré (lire 2,855,173), oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo-Tunisi. »

Coloro che sono d'avviso debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

A quest'articolo, dopo le parole *Palermo-Tunisi*, gli onorevoli Bonacci, Elia ed altri nostri colleghi chiedono che sia fatta quest'aggiunta: *e per la linea di navigazione da Ancona a Zara.*

La Commissione pare che accetti.

LA PORTA. (*Presidente della Giunta*) È una conseguenza del voto.

PRESIDENTE. Benissimo. La metto dunque ai voti.

Coloro che sono d'avviso che quest'aggiunta debba essere approvata, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo complessivo.

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4 (che era il 3). Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino a tutto febbraio 1880 la convenzione stipulata con la società *Peninsulare-Orientale* il 14 aprile 1872, per la linea Venezia-Brindisi-Alessandria. »

Su quest'articolo vennero proposte altre aggiunte: una dell'onorevole Maurogò nato, che fu già svolta; l'altra dell'onorevole Garau...

LA PORTA. Non riguarda quest'articolo, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Permetta: l'onorevole Garau ha mandato a dire alla Presidenza che la sua aggiunta si riferisce all'articolo 3, che ora è diventato 4.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Mi sembra che sarebbe bene che il primitivo articolo quale fu proposto dalla Commissione rimanesse da sè ed a parte; e che l'aggiunta della quale si tratta, sia nella formola proposta dalla Commissione, sia in quella proposta dall'onorevole Maurogò nato, for-

masse un altro articolo a parte; perchè le due facoltà, speciali e distinte l'una dall'altra, si riferiscono a diversi periodi di tempo. Una di quelle due facoltà deve avere un effetto prossimo ed assoluto; l'altra un effetto lontano ed eventuale; onde non è bene che la disposizione che si riferisce a quest'ultima formi un capoverso dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Ho già detto antecedentemente che l'onorevole Garau aveva proposto un'aggiunta all'articolo 4, ma che poi ha scritto alla Presidenza che voleva che facesse parte dell'articolo 3.

GARAU. Se si crede lasciarla all'articolo 4, per me è lo stesso.

PRESIDENTE. Va benissimo; allora ne parleremo dopo.

Come dissi, l'onorevole Maurogò nato propone quest'articolo 3 bis:

« Cessato il servizio della compagnia *Peninsulare-Orientale*, sarà provveduto ad una linea di navigazione da Venezia, Ancona e Brindisi, settimanale per Alessandria e mensile per Bombay. »

LA PORTA. (*Della Giunta*) Onorevole presidente, la Commissione ha presentato una proposta di cui ieri fu data lettura e che è stampata; essa è in questi termini:

« Al cessare dei servizi della *Peninsulare* nell'Adriatico, il Governo provvederà ad un servizio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto, toccando Ancona, Bari-Brindisi, e ad un servizio mensile da Venezia a Bombay con approdi ad Ancona, Bari-Brindisi, porto Said-Aden. »

PRESIDENTE. Benissimo, lo so. Dunque la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Maurogò nato?

LA PORTA. (*Della Giunta*) Prego l'onorevole Maurogò nato di ritirare la sua proposta e di unirsi a quella della Commissione.

MAUROGÒ NATA. Domando la parola.

MAUROGÒ NATA. Noi avevamo adottata la formula, della quale ha dato lettura l'onorevole presidente, perchè ci pareva più semplice, più larga, e tale da lasciare maggiore libertà d'azione al Ministero.

D'altronde volevamo anche provare che eravamo discreti, domandando solamente quanto colla presente legge si accorda a Genova, e ciò di cui eravamo già in possesso.

La differenza tra l'articolo della Commissione ed il nostro è essenzialmente una sola: l'approdo a Bari; imperocchè gli approdi a Porto-Said e ad Aden sono necessari ed inevitabili, e i vapori, per traversare il Canale, si fermano naturalmente in quei porti. Tutta la questione dunque si riduce a sapere se si debba acconsentire all'approdo a Bari. Noi non l'avevamo proposto, prima di tutto perchè at-